



COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39

OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31.12.2020 EX ART. 20 D.Lgs. n. 175/2016.

L'anno duemilaventuno, addì VENTINOVE, del mese di DICEMBRE, alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA. Considerato il Decreto del Sindaco n. 5 del 24.11.2021 di integrazione al Decreto del Sindaco n. 2 del 26.03.2020 con il quale si approvano i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza anche delle sedute di Consiglio comunale, quali misura di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento della seduta avviene anche mediante collegamento da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico e segnatamente come segue:

Cognome e Nome	Carica	Presente
MARCO Ernesto	Sindaco	Sì
GANIO VECCHIOLINO Pierpaolo	Consigliere	Sì
PRICCO Marcello Giuseppe	Consigliere	Sì
RAIMONDI Mirija	Consigliere	Giust.
ENRICO Michela Teresa	Consigliere	Sì (da remoto)
ROSA Gian Luigi	Consigliere	Sì (da remoto)
CANDILORO Laura Silvia	Consigliere	Sì
MIRANDA Mario	Consigliere	Sì (da remoto)
GAMBA Paola	Consigliere	Giust.
VIGNA Elisa	Consigliere	Giust.
ENRICO Grazia	Consigliere	Giust.
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	4

Presiede il Sindaco Sig. MARCO Ernesto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4° del T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Claudio Riccardo GIACHINO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, come da verifica oculare, e accertato che tutti i componenti che partecipano "a distanza" hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata della quale i partecipanti alla seduta dichiarano di conoscere i contenuti.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31.12.2020 EX ART. 20 D.Lgs. n. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio ed ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

DATO ATTO che la società SMAT ha presentato una nota del 09.11.2021, con la quale dichiara di essere esclusa dalla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 D.Lgs 175/16 poiché in base a quanto disposto dall'art. 26 comma 5 dello stesso decreto la società ha

adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari ed ha concluso il procedimento di quotazione in data 13.4.2017;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e, ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

RILEVATO che a seguito della presente revisione delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell'art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000 e smi, espresso in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto comunale;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 7	n. 0	n. 7	n. 7	n. 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI PRENDERE ATTO che a seguito della presente ricognizione delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegata Relazione;
3. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
4. DI INVIARE l'esito della ricognizione sia inviato *ai sistemi conoscitivi della Corte dei conti*, con le modalità stabilite dalle Linee guida e dalle Linee di indirizzo.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. si esprimono i seguenti pareri:

in merito alla regolarità tecnica

parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mara Piana

in merito alla regolarità contabile

parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mara Piana

Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MARCO Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Riccardo GIACHINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni n. 568

La presente deliberazione su attestazione del Responsabile della pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/12/2021 (art. 124, c. 1 del T.U.E.L. n. 267/2000).

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Paola Camoletto

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Copia conforme all'originale in formato digitale.

f.to

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 10/01/2022

- X In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità, per l'entrata in vigore della legge costituzionale del 18.10.2001, n. 3 (abrogazione art. 130), per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione;
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Riccardo GIACHINO
